



IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;
- con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha impartito "disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con misure per il contenimento degli assembramenti di persone con durata fino al 3 aprile 2020;

1

Considerato che:

- con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" emanata anche ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad introdurre misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;
- il provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali, così dispone: *"il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,*





consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;"

- con ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ad integrare la propria ordinanza n. 37 del 3 aprile precisando che l'apertura degli esercizi commerciali di vendita è vietata, nel periodo compreso tra il 4 e il 13 aprile 2020 nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020 nonché nella giornata del 13 aprile 2020;
- le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dalla pubblicazione e fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

Ritenuto:

- opportuno adottare il piano volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività in singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito della comunità veneziana, in considerazione, tra l'altro, delle peculiarità di articolazione territoriale della Città e degli usi della popolazione in relazione alle misure di contenimento indotte dall'emergenza "Covid-19";
- funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento, disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, demandando al Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, di dare applicazione al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

- a) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;



IL SINDACO

- b) È approvato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- c) Di dare atto che il piano di cui al precedente punto "B" troverà puntuale applicazione con la normativa applicativa di dettaglio emanate dal Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese anche con riferimento alle modalità concrete di attuazione delle prescrizioni, in relazione ai singoli luoghi di svolgimento dell'attività mercatale
- d) L'attività mercatale, oggetto di divieto generale ai sensi della richiamata Ordinanza regionale, può essere svolta in tutti i mercati all'aperto e al chiuso che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui al precedente punto "B" nonché la disciplina applicativa di dettaglio emanate dal Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese di cui al precedente punto "C" con la primaria collaborazione degli stessi operatori commerciali e delle loro organizzazioni rappresentative;
- e) Oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale.
- f) Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta.

IL SINDACO
Luigi Brugharo



PIANO
CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ MERCATALE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 37 DEL 3 APRILE 2020
APPLICABILE A TUTTI I MERCATI ALL'APERTO E AL CHIUSO

Condizioni minime per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività in tutti i mercati all'aperto e al chiuso è consentita a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1. L'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne o nastri in modo da identificare esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. Sia previsto un unico accesso all'area mercatale con l'individuazione di una area di rispetto esterna, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
3. L'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei Partecipanti al mercato e delle Associazioni di Categoria e del Settore Protezione Civile del Comune di Venezia;
4. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari al numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi;
5. Sia consentito l'accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14;
6. Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura e onere dei Partecipanti al mercato e delle loro Organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli Operatori di organizzarsi, la Polizia Locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
7. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. Sia messa in atto, da parte degli stessi Operatori Commerciali con l'ausilio della Polizia Locale, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli Operatori Commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti;
9. Ogni Operatore Commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
10. All'uscita di ogni area mercatale sia collocato a cura di Veritas s.p.a. un cestone per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.



Disposizioni integrative ed applicative al presente piano

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese è autorizzato, con proprio provvedimento motivato, di assumere i seguenti provvedimenti:

- a) Disporre il trasferimento di posteggi in modo di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) Limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli Operatori Commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Per ciascuna area mercatale con provvedimento del Comandante Generale della Polizia locale - Dirigente responsabile della Protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese verrà stabilita:

- i. L'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi;
- ii. Le modalità di perimetrazione dell'area mercatale;
- iii. Il numero e la tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;
- iv. La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale;
- v. Eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Il Comando della Polizia Locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Misure di monitoraggio

Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascun sito mercatale apposita relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché a segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'Ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.

